

Risparmio & Leggi. Quali sono gli adempimenti previsti dalla Direttiva europea

Antiriciclaggio, obbligo di verifica della clientela

È interessante osservare come nelle normative che concernono gli intermediari finanziari alcuni principi sono ormai diventati elementi portanti dell'approccio normativo europeo e quindi interessano in modo trasversale le varie discipline.

Tra questi figurano il principio "conosci il tuo cliente" e quello di proporzionalità degli obblighi e delle tutele rispetto al tipo di servizio e di cliente. Ecco dunque che, similmente alla Direttiva Mifid sui servizi di investimento, anche nella terza direttiva antiriciclaggio questi due principi trovano ampia applicazione.

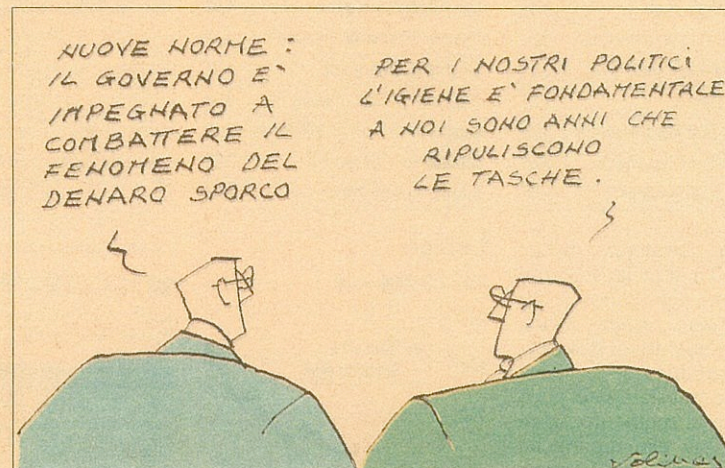
Il Governo, in attuazione della richiamata direttiva comunitaria (2005/60/Ce del 26 ottobre 2005), ha recentemente approvato lo schema di decreto legislativo che riforma profondamente la disciplina, abrogando la legge n. 197/1991 e dettando una nuova ed organica regolamentazione.

L'art. 3, al comma 2, in tema di principi generali, prevede che le misure devono essere proporzionate al rischio di riciclaggio, al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto ed alla transazione.

Il capo I del titolo II si occupa

Le misure devono essere proporzionali al rischio potenziale, alla continuatività del rapporto, al tipo di prodotto e alla prestazione professionale

degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Proprio l'aggettivo "adeguata" la dice lunga sulla effettiva commisurazione dell'intensità degli obblighi rispetto alle diverse situazioni. Alla base vi è la necessità di una effettiva conoscenza della clientela che, ai sensi dell'art. 18, trova presidio (i) nel principio di identificazione, dovendosi privilegiare quella personale, ossia quella che avviene attraverso il contatto diretto, (ii) nella ricerca del titolare effettivo dell'operazione o del rapporto, (iii) nell'ottenere informazioni sullo scopo e



la natura prevista del rapporto continuativo e (iv) nello svolgimento di un controllo, che non limitato al momento iniziale, sia costante nel corso del rapporto.

L'art. 20 afferma in modo esplicito che gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente. In particolare gli intermediari dovranno essere in grado di dimostrare alle autorità di controllo che la portata delle misure adottate è adeguata al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

avuto riguardo al cliente (natura giuridica, attività svolta, comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione, area geografica di residenza) ed alla operazione (tipologia, modalità di svolgimento, frequenza, ragionevolezza, area geografica di destinazione).

Che i principi dominanti siano quelli di effettiva conoscenza della clientela e di graduazione degli obblighi è poi ulteriormente dimostrato dal fatto che nello schema di decreto di recepimento si propongono, alla sezione II, gli obblighi semplificati di adeguata verifica della

LA NORMATIVA

Direttiva Europea 2005/60/CE

Art.3 comma 2: Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi da attività criminali o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.

Art.18 comma 1: Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Art. 20 comma 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato a tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

clientela e alla sezione III gli obblighi rafforzati.

Quelli semplificati si riferiscono a soggetti od operazioni che per la loro natura possono giustificare un più basso livello di tutela. Al contrario si prevedono obblighi rafforzati in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio, come quando il cliente non è fisicamente presente, in caso di conti di corrispondenza con enti di Stati extracomunitari, quando vi sono operazioni o rapporti continuativi con persone politicamente esposte.

Luca Zitiello